

Assicurazione Multigaranzia per aziende agricole o agrituristiche

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

AXA Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: "Agricoltura"

Data ultima edizione: ottobre 2022
Il DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it ; PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2020), ammonta a € 947 milioni di cui € 232 milioni di capitale sociale interamente versato e € 406 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio e gli utili portati a nuovo. Il solvency ratio al 31 dicembre 2020, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 167% post dividendo prevedibile. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it

Al contratto si applica la legge italiana.

 Che cosa è assicurato?	
Sezione A - INCENDIO	<p>La Sezione A - INCENDIO prevede un pacchetto di garanzie base, che si basa sulla copertura assicurativa contro i danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none">a) incendio, fulmine, implosione e scoppio;b) esplosione (esclusi i danni da vandalismo, terrorismo e sabotaggio);c) caduta di aeromobili, satelliti e meteoriti;d) urto di veicoli stradali o di natanti;e) onda di pressione (bang sonico);f) rovina ascensori e montacarichi in seguito a rottura di congegni;g) fumo;h) atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa (compresi i danni provocati da ordigni esplosivi). Guasti cagionati dai ladri alle porte e ai serramenti di accesso dei locali assicurati;i) fuoriuscita di acqua condotta (compresi le spese di ricerca e riparazione guasti per danni da spargimento d'acqua);j) occlusione di condutture;k) danni causati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate od abbattute, grandine, tromba d'aria (compresi i danni a fabbricati aperti da uno o più lati sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari al 20% del valore del fabbricato colpito da sinistro (detto limite del 20% è aumentabile con la specifica Clausola Opzionale Incendio FAP40);l) sovraccarico neve;m) gelo, che comporti spargimento di acqua condotta a seguito rottura delle condutture. <p>Inoltre AXA indennizza:</p> <ul style="list-style-type: none">n) i danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica; <p>ed inoltre i danni di:</p> <ul style="list-style-type: none">o) dispersione di olio, latte e vino posti in contenitori di capacità uguale o superiore a 100 litri;p) anormale fermentazione ed autocombustione del foraggio (comprese spese di smassamento dei cumuli colpiti da fermentazione anormale);q) asfissia ed intossicazione bestiame ed, se previsti in scheda di polizza (Folgorazione SI), i danni di folgorazione bestiame. <p>Inoltre AXA indennizza:</p> <ul style="list-style-type: none">r) i danni materiali direttamente causati da fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, agli impianti dei fabbricati dell'abitazione e/o dell'azienda agricola, ai beni compresi computer ad uso domestico facenti parte dell'arredamento (esclusi gli apparecchi elettronici d'ufficio coperti dalla Sezione Elettronica), a macchine elettriche ed elettroniche dell'attrezzatura.



Che cosa è assicurato?

Sezione A - INCENDIO	<p>AXA indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi previsti dalla “Sezione A - Incendio”, fermo restando quando previsto dall'articolo “Limite massimo dell'indennizzo”:</p> <p>s) i danni materiali ai beni assicurati - che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi. Nonché da caduta di alberi o da distaccamento di parti del fabbricato a seguito dell'azione del fulmine;</p> <p>t) i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od utilizzato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino.</p> <p>Sono compresi, fermo restando quanto previsto dall'articolo “Limite massimo dell'Indennizzo”, i seguenti oneri e spese a seguito di sinistro indennizzabile conseguente ad evento della Sezione A - “Incendio”:</p> <ol style="list-style-type: none">1) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e le spese di salvataggio previste dall'art. 1914 C.C.;2) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D. Lgs. 5/2/997, n. 22 (ed eventuali successive modificazioni o integrazioni) e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64; sono comprese inoltre le spese documentate sostenute dall'Assicurato per trasportare altrove e per ricollocare l'arredamento domestico assicurato rimasto illeso qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali.3) in caso di anormale fermentazione ed autocombustione del foraggio, le spese di smassamento dei cumuli colpiti da fermentazione anormale, sino al limite del 20% della somma assicurata alla relativa partita FOR - “Foraggio”. <p>Qualora sia assicurato l'arredamento domestico della dimora abituale, l'assicurazione è estesa per le garanzie previste dalla presente “Sezione A - Incendio”: agli oggetti trasportati temporaneamente fuori dalla dimora abituale nei locali occupati dall'Assicurato o dai suoi familiari, anche in alberghi e pensioni, durante il periodo di villeggiatura.</p>
Garanzie Opzionali INCENDIO	<p>La copertura Incendio può essere integrata mediante le seguenti Garanzie Complementari (opzionali):</p> <ul style="list-style-type: none">• RISCHIO LOCATIVO (ABL e/o AZL e/o AML) copertura alternativa al Fabbricato Abitazione Agricola/ Agrituristica (ABL) e/o al Fabbricato Azienda Agricola/Agriturismo (AZL) e/o al fabbricato Abitazione Rurale/Masseria (AML);• GRANDINE SUI FRAGILI in aumento (GR) e più precisamente, somma assicurato al limite previsto in garanzia base per i danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica;• RICORSO TERZI (RTE);• Refrigerazione LATTE e PRODOTTI (RLP);• TUNNEL AGRICOLI (TUN);• FABBRICATI IN LEGNO (FLE);• PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI (A15);• Clausole opzionali INCENDIO (ESTG), sono garanzie Incendio opzionali valide se richiamate in scheda di polizza: FAP40 - Fabbricati aperti da uno o più lati (con questa garanzia il limite massimo di indennizzo si intende elevato dal 20% al 40% del valore del singolo fabbricato colpito da sinistro); VINO - Pacchetto di garanzie aggiuntive specifiche per il settore vitivinicolo; OLIO - Pacchetto di garanzie aggiuntive specifiche per gli oleifici; LAT01 - Pacchetto di garanzie aggiuntive specifiche per il settore caseario; SAL01 - Pacchetto di garanzie aggiuntive specifiche per settore salumifici.
Sezione B - FURTO e RAPINA	<p>La Sezione B - FURTO e RAPINA prevede un pacchetto di garanzie base, con le seguenti garanzie:</p> <ol style="list-style-type: none">a) furto (con rottura e/o scasso; con uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; furto con scalata; furto con presenza di persone nei locali; furto con introduzione clandestina);b) rapina od estorsione avvenuta nei locali dell'azienda agricola/agrituristica anche iniziata dall'esterno;c) scippo o rapina di capi di vestiario, pellicce, oggetti di uso personale o domestico, compresi gioielli e valori dell'Assicurato o dei suoi familiari (per l'abitazione dimora abituale dell'Assicurato);d) i danni causati ai beni assicurati nel commettere o nel tentativo di commettere il furto o la rapina;e) guasti provocati dai ladri ai locali ed agli infissi nonché furto di fissi ed infissi;f) atti vandalici all'interno dei locali contenenti i beni assicurati, commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati;g) furto o rapina di beni temporaneamente portati nei locali di villeggiatura;h) spese per la duplicazione di documenti personali sottratti all'Assicurato o ai suoi familiari;i) spese per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'abitazione.
Garanzie Opzionali FURTO e RAPINA	<p>La copertura assicurativa Furto e Rapina può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione delle sottostanti Garanzie Opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none">• GIOIELLI E VALORI IN CASSAFORTE (GVC) riposti nella sola dimora abituale;• INTEGRAZIONE SCIPIO E RAPINA (ISR).• Clausole Opzionali FURTO: PR20 - PORTAVALORI fino a 2.000 euro; PR50 - PORTAVALORI fino a 5.000 euro.



Che cosa è assicurato?

Sezione C - ELETTRONICA	<p>La Sezione C - ELETTRONICA, indennizza i danni di rottura agli apparecchi elettronici d'ufficio causati da: a) imperizia, negligenza, errata manipolazione; b) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismo di regolazione o di segnalazione; c) rovesciamento di liquidi in genere; d) traboccamento, rigurgito della rete fognaria; e) gelo, valanghe, ghiaccio; f) correnti, scariche, fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmini.</p> <p>Per i supporti dati e programmi in licenza d'uso: g) i danni materiali ai supporti dati ovvero i costi sostenuti per il riacquisto di supporti di dati distrutti o danneggiati nonché costi per la ricostruzione dei dati di archivio contenuti nei supporti stessi; h) costi necessari per duplicazione e riacquisto di programmi in licenza d'uso distrutti o danneggiati.</p>
Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE	<p>La Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE prevede in base alla tipo di attività svolta dall'Azienda Agricola assicurata la copertura per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) in relazione ai rischi derivanti dall'attività dichiarata in polizza. La copertura base "R.C. Azienda Agricola" in base al tipo di attività agricola esercitata può prevedere come parametro di tariffa il numero ettari (partita RCTO) o l'importo fatturato dell'azienda (partita RCDAG con Regolazione del premio).</p> <p>L'assicurazione R.C.T. protegge l'imprenditore agricolo nei casi di responsabilità per danni procurati a terzi nello svolgimento dell'attività agricola esercitata. L'assicurazione R.C.O. tiene indenne l'Assicurato in caso di infortunio sul lavoro subito dai prestatori di lavoro dell'azienda assicurata (lavoratori dipendenti, parasubordinati, distaccati da altre aziende o somministrati, ecc.).</p> <p>È prevista la copertura dell'azienda agricola derivante dalla proprietà e conduzione degli immobili, dalla conduzione dei fondi, dall'allevamento del bestiame, dall'uso di macchine agricole, macchinari ed attrezzature.</p> <p>La garanzia può essere limitata anche alla "R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola/Agrituristica (PAA)", si tratta di una garanzia alternativa alla copertura base R.C.T., da proporre qualora l'Assicurato sia solo proprietario dell'Azienda Agricola/Agrituristica (es. attività affittata a terzi che vi esercitano l'attività agricola).</p>
Garanzie Opzionali RESPONSABILITÀ CIVILE	<p>La copertura assicurativa base "R.C. Azienda Agricola" può essere integrata mediante l'inclusione delle seguenti Garanzie Opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none">• R.C. Azienda Agrituristica parametro ettari (AGRI) o R.C. Azienda Agrituristica su Fatturato (AGRI2);• R.C. Azienda Agrituristica Venatoria parametro ettari (VEN) o R.C. Azienda Agrituristica Venatoria su Fatturato (VEN2),• DANNI ALLE COSE PORTATE DAI CLIENTI - R.C. dell'albergatore (DCC);• MANEGGIO NELL'AZIENDA AGRITURISTICA (MAN).• R.C. VITA PRIVATA (VPR);• Clausole Opzionali R.C.: LTA - Lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi; STM - Stazione di monta.
Sezione E - TUTELA LEGALE	<p>La Sezione E - TUTELA LEGALE copre le spese per l'assistenza di un legale e per eventuali perizie nel caso di controversie (in sede extragiudiziale e giudiziale) conseguenti ad un fatto accaduto nell'ambito dell'attività agricola o agrituristica esercitata.</p>
Garanzie Opzionali TUTELA LEGALE	<p>È possibile estendere la copertura ai sensi del D.Lgs. n. 193/2007 sulle disposizioni normative e/o regolamenti in materia di sicurezza alimentare (HCCP).</p> <p>Inoltre la copertura può essere ulteriormente integrata mediante il PACCHETTO PLUS (garanzia opzionale) che prevede l'estensione alle vertenze contrattuali con i fornitori e con i clienti (compreso la possibilità di prevedere un recupero crediti per annualità assicurativa).</p>
Sezione F - R.C. PRODOTTI	<p>La Sezione F - R.C. PRODOTTI, copre i danni derivanti da difetto del prodotto e consente al produttore di trasferire il rischio in capo alla compagnia assicuratrice.</p> <p>La garanzia R.C. PRODOTTI copre per i danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti agricoli dopo la loro consegna venduti presso l'azienda stessa o consegnati nei territori di qualsiasi paese compresi i prodotti consegnati in USA e Canada, se acquistata la Garanzia Opzionale P50 - Estensione della garanzia ai prodotti consegnati direttamente in USA e Canada - Esportazione diretta.</p>
Garanzie Opzionali R.C. PRODOTTI	<p>Prevista le seguenti Garanzie opzionali R.C. Prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none">• P50 - ESTENSIONE DELLA GARANZIA AI PRODOTTI CONSEGNATI DIRETTAMENTE IN USA E CANADA - ESPORTAZIONE DIRETTA;• P77 - RITIRO PRODOTTI (danni a persone) che rimborsa le spese indennizzabili conseguenti a operazioni di ritiro prodotti effettuate in tutti i Paesi, esclusi USA e Canada.• P77A - RITIRO PRODOTTI (danni a persone e/o danni a cose) che rimborsa le spese indennizzabili conseguenti a operazioni di ritiro prodotti effettuate in tutti i Paesi, esclusi USA e Canada.



Che cosa NON è assicurato?

Che cosa non è assicurato Sezione A - INCENDIO	
Esclusioni Incendio	<p>AXA non è obbligata in alcun caso per i danni:</p> <ol style="list-style-type: none">causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto dalla Garanzia Opzionale "Refrigerazione latte e prodotti (RLP)", se operante;al contenuto di essiccatoi ed i danni ai medesimi causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare;a boschi, coltivazioni in genere, piante, frutti pendenti e prodotti coltivati;causati da fenomeni elettrici in genere, salvo quanto espressamente previsto dalla garanzia "Fenomeni elettrici" e quanto previsto per i fenomeni elettrici dalle specifiche Garanzie Opzionali: "Tunnel Agricoli (TUN)", "Fabbricati in legno (FLE)", "Pannelli solari e/o fotovoltaici (PSF)", se operanti;a fabbricati con caratteristiche costruttive non conformi alla definizione di "Fabbricato" e quanto in essi contenuto (fermo quanto previsto dalle specifiche Garanzie Opzionali: "Tunnel Agricoli (TUN)" e/o "Fabbricati in legno (FLE)", qualora operanti);indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito agricolo, commerciale, industriale o di servizi, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto indicato alla garanzia "perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato". <p>Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 – "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione.</p> <p>Si precisa inoltre, che per la partita bestiame, sono sempre esclusi i danni direttamente o indirettamente connessi a malattie trasmissibili (vedi articolo Esclusione Malattie trasmissibili").</p>
Ulteriori esclusioni Incendio Garanzia Base	<p>Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti "Esclusioni Incendio", valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.</p> <p>ATTI VANDALICI, DI TERRORISMO E SABOTAGGIO</p> <p>La garanzia atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio (compresa l'estensione per i danni provocati da ordigni esplosivi) non indennizza i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">causati al bestiame da contagio;alle macchine agricole non targate quando non sono ricoverate nei fabbricati dell'azienda agricola/agrituristica assicurata o all'aperto nell'ambito dell'azienda stessa;di imbrattamento dei muri esterni di fabbricati e relative dipendenze, dei muri dei fabbricati aperti su uno o più lati, dei muri di recinzione della Azienda Agricola/Agrituristica, di steccati o recinzioni in genere, di locali o corpi di fabbricati inutilizzati, abbandonati e/o in rovina;diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi;verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre. <p>L'assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica dovuta ad atti di terrorismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione.</p> <p>Per contaminazione s'intende l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni o cose a causa degli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive.</p> <p>Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 – "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione.</p> <p>Relativamente al punto guasti cagionati dai ladri alle porte ed ai serramenti di accesso ai locali assicurati in occasione di furto o tentato furto, sono esclusi i danni liquidabili in base alla "Sezione B - Furto e rapina", se operante, tranne che per l'importo che fosse eventualmente rimasto scoperto.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Ulteriori esclusioni Incendio Garanzia Base

FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA

Relativamente alla garanzia fuoriuscita di acqua condotta, a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato ivi compresi i tubi interrati, sono esclusi i danni:

- da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali e gelo;
- da occlusione di condutture con conseguente rigurgito di fogna e traboccamento di impianti;
- da usura, corrosione o difetti di materiali;
- derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve non conseguente a rottura di tubazioni o condutture;
- alle scorte e prodotti poste nei locali interrati ad altezza inferiore a cm. 5 dal pavimento;
- provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione.

OCCLUSIONE DI CONDUTTURE

Relativamente alla garanzia occlusione di condutture, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento al servizio dei locali destinati ad abitazione e/o destinati ad agriturismo, sono esclusi i danni:

- conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;
- verificatisi a seguito di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.

EVENTI ATMOSFERICI

La garanzia uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate od abbattute, grandine, tromba d'aria non indennizza i danni:

causati da:

- 1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- 2) mareggiate e penetrazione di acqua marina, valanghe o cedimento o franamento del terreno;
- 3) formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- 4) acqua, neve o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- 5) intasamento o traboccamento di grondaie o pluviali;
- 6) sovraccarico neve, gelo, (fermo quanto previsto dalle garanzie "sovraccarico neve" e "gelo"); ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici;

subiti da:

- 7) lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine (fermo quanto disciplinato dalla specifica garanzia "danni materiali direttamente causati dalla grandine");
- 8) serramenti, vetrate o lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- 9) insegne, antenne, cavi aerei e consimili installazioni esterne;
- 10) fabbricati destinati ad alpeggio;
- 11) tettoie aventi caratteristiche costruttive diverse da quanto previsto dall'articolo "Eventi atmosferici" (es. con copertura in metallo o plastica o con strutture portanti verticali in legno) e quanto in essi contenuto o posto sottotetto;
- 12) fabbricati aperti da uno o più lati con strutture verticali in materiali combustibili e quanto in essi contenuto o posto sottotetto;
- 13) fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento od incompleti nelle coperture o nei serramenti quando previsti dalla tipologia costruttiva (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
- 14) fabbricati con coperture e/o pareti esterne in materia plastica o materiali combustibili e quanto in essi contenuto (fermo - se operante - quanto disciplinato per i tunnel agricoli nella specifica garanzia/partita "Tunnel Agricoli (TUN)");
- 15) tende, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, capannoni pressostatici e similari, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- 16) enti all'aperto, ad eccezione di: muri costruiti in cemento armato, laterizi o pietra, posti a delimitazione delle aree di pertinenza dei fabbricati assicurati, serbatoi metallici, silos, macchine agricole ed attrezzatura;
- 17) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- 18) serre e quanto in esse contenuto;
- 19) fabbricati in legno e quanto in esse contenuto, (fermo - se operante - quanto disciplinato nella specifica garanzia/partita "Fabbricati in legno (FLE)");
- 20) tunnel agricoli e quanto in esse contenuto, (fermo - se operante - quanto disciplinato nella specifica garanzia/partita "Tunnel Agricoli (TUN)");
- 21) pannelli solari e/o fotovoltaici, (fermo - se operante - quanto previsto dalla garanzia "Pannelli solari e/o fotovoltaici (PSF)").

SOVRACCARICO NEVE

La garanzia sovraccarico neve non indennizza i danni:

- causati da valanghe e slavine;
- causati da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente polizza;
- ai fabbricati ed alle tettoie che non siano conformi alle vigenti norme, al momento della loro costruzione o ristrutturazione strutturale, relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati destinati ad alpeggio;
- alle serre e quanto in esse contenuto;
- ai fabbricati in legno, (fermo - se operante - quanto previsto dalla garanzia "Fabbricati in legno FLE");
- ai tunnel agricoli e quanto in essi contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.



Che cosa NON è assicurato?

Ulteriori esclusioni Incendio Garanzia Base	<p>GELO Relativamente alla garanzia gelo non sono indennizzabili i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">- da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno del fabbricato o da tubi interrati;- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. <p>La garanzia gelo non opera per:</p> <ul style="list-style-type: none">- fabbricati in legno e quanto in esse contenuto;- tunnel agricoli e quanto in essi contenuto. <p>DANNI MATERIALI DIRETTAMENTE CAUSATI DALLA GRANDINE Relativamente alla garanzia danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica, si intendono comunque operanti tutte le restanti esclusioni "Eventi Atmosferici" previste dal presente articolo "Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base".</p> <p>Si precisa inoltre che sono sempre esclusi i danni materiali direttamente causati dalla grandine a:</p> <ul style="list-style-type: none">- fabbricati in legno e quanto in esse contenuto;- tunnel agricoli e quanto in essi contenuto;- a serre e quanto in esse contenuto. <p>DISPERSIONE DI OLIO, LATTE E VINO Relativamente alla garanzia dispersione di olio, latte e vino, sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">- di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;- di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 100 litri;- causati ad altri enti dalla dispersione del liquido; <p>inoltre non si rimborsano le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.</p> <p>Si precisa che se prevista in polizza la Garanzia Opzionale VINO si intende operante quanto eventualmente diversamente previsto dall'allegato stesso.</p> <p>ANORMALE FERMENTAZIONE ED AUTOCOMBUSTIONE DEL FORAGGIO Relativamente alla garanzia anormale fermentazione ed autocombustione del foraggio, non sono indennizzabili i danni da microrganismi che producano ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando tali attacchi si manifestino in concomitanza del fenomeno dell'anormale fermentazione.</p> <p>ASFISSIA ED INTOSSICAZIONE DEL BESTIAME Relativamente alla garanzia asfissia ed intossicazione del bestiame, non sono indennizzabili i danni da asfissia subiti da bestiame in genere conseguente a carente o mancata ventilazione dei locali dovuta a guasto o rottura degli impianti di ventilazione forzata, anche se dovuta a fenomeni elettrici o a guasti agli stessi impianti. Sono sempre indennizzabili i danni da asfissia subiti dal bestiame causati da fumo conseguente ad incendio, fulmine, esplosione, implosione o scoppio indennizzabile a termini di polizza.</p> <p>FENOMENI ELETTRICI e per le partite "Fabbricati in legno (FLE)", "Tunnel Agricoli (TUN)" e "Pannelli solari e Fotovoltaici (PSF)" Relativamente alla garanzia "Fenomeni elettrici", non sono indennizzabili i danni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) alle macchine agricole;2) a beni facenti parte di partite non assicurate oppure se assicurato il Rischio Locativo;3) a beni facenti parte delle partite "Fabbricati in legno (FLE)" e "Tunnel agricoli (TUN)", fermo quanto previsto dalle garanzie stesse, se operanti;4) a beni facenti parte dei "Pannelli solari e/o fotovoltaici (PSF), fermo quanto previsto dalla garanzia stessa, se operante;5) agli apparecchi elettronici d'ufficio, assicurabili con la "Sezione C - Elettronica";6) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;7) causati da usura e/o manomissione o da difetti di materiale;8) derivanti da operazioni di montaggio, prova e manutenzione;9) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;10) ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del Fabbricato;11) da rovesciamento di liquidi;12) indiretti in genere, anche se conseguenti ai fenomeni elettrici.
Ulteriori esclusioni Garanzie Opzionali Incendio	<p>Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo "Esclusioni Incendio", valgono altresì per le Garanzie Opzionali Incendio le seguenti esclusioni specifiche.</p> <p>RICORSO TERZI (RTE) Relativamente alla garanzia "Ricorso Terzi", sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">- a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei prestatori di lavoro dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;- cagionati a seguito di incendio provocato da granaglie sullo stelo o da lavorazioni agricole nei campi. <p>Non sono comunque considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none">- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.



Che cosa NON è assicurato?

Ulteriori esclusioni Garanzie Opzionali Incendio	<p>REFRIGERAZIONE LATTE E PRODOTTI (RLP) Relativamente alla garanzia "Refrigerazione latte e prodotti", sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">- al latte e prodotti assicurati causati da mancata erogazione di energia elettrica preavvisata o programmata da parte dell'Ente fornitore dell'energia stessa;- alle scorte e prodotti per uso familiare. <p>TUNNEL AGRICOLI (TUN) Relativamente ai "Tunnel agricoli" e quanto in essi contenuto, sono esclusi i danni da:</p> <ol style="list-style-type: none">1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;2) mareggiate e penetrazione di acqua marina, valanghe o slavine;3) cedimento o franamento del terreno;4) formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito di sistemi di scarico e da intasamento e/o traboccamento di grondaie o pluviali o altri sistemi di evacuazione d'acqua piovana;5) acqua, neve o grandine penetrata attraverso aperture aperte o prive di chiusura/protezione;6) sovraccarico neve e/o da gelo;7) subiti dai tunnel agricoli in corso di installazione o riparazione od incompleti nella copertura (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia;8) grandine in genere, compresi quelli subiti dalla copertura in materiale plastico o in metallo per azione diretta della grandine; <p>ancorché verificatisi a seguito di eventi atmosferici. Per i danni causati da fenomeni elettrici si applicano le esclusioni specifiche "Fenomeni Elettrici".</p> <p>FABBRICATI IN LEGNO (FLE) Relativamente ai "Fabbricati in legno" e quanto in essi contenuto, valgono le esclusioni previste dal precedente articolo "Esclusioni Incendio". Sono altresì esclusi i danni subiti dai Fabbricati in legno e dalla relativa copertura dovuti all'azione diretta della grandine, ancorché verificatisi a seguito di eventi atmosferici Per i danni causati da fenomeni elettrici si applicano le esclusioni specifiche "Fenomeni Elettrici".</p> <p>PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI (PSF) Relativamente alla garanzia "Pannelli solari e/o fotovoltaici", relativamente al punto a) eventi atmosferici, sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;2) causati da mareggiate e penetrazione di acqua marina, valanghe o cedimento o franamento del terreno;3) causati da formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;4) causati da sovraccarico neve, gelo;5) subiti da pannelli solari o fotovoltaici in corso di installazione o riparazione od incompleti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia; <p>ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici. Per i danni causati da fenomeni elettrici si applicano le esclusioni specifiche "Fenomeni Elettrici".</p>
Dove si assicura Incendio	<p>Limitatamente ai rischi previsti dalla "Sezione A - Incendio":</p> <ol style="list-style-type: none">a) l'Arredamento Abitazione Agricola/Agriturismo (o Arredamento Abitazione Azienda Agricola/Agriturismo), è assicurato all'interno dei locali adibiti ad Abitazione Agricola/Agriturismo o all'interno dei locali di abitazione dell'Azienda Agricola/ Agrituristica;b) l'Attrezzatura è assicurata nei fabbricati costituenti l'Azienda Agricola/Agrituristica. Le pompe di sollevamento acqua e gli impianti di irrigazione sono assicurati anche all'aperto sui fondi coltivati dall'Assicurato facenti parte dell'Azienda Agricola/Agrituristica esclusivamente per le garanzie incendio, fulmine, implosione o scoppio; esplosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, caduta satelliti e meteoriti; urto di veicoli stradali o di natanti, onda di pressione;c) le Macchine agricole, sono assicurate, sia quando poste sottotetto dei Fabbricati dell'Azienda Agricola/Agrituristica e/o nei Tunnel Agricoli, sia anche all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché sul territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano;d) il Bestiame è assicurato anche all'aperto purché sui fondi coltivati dall'Assicurato e sui pascoli, compreso l'alpeggio, e sulle strade che ivi conducono;e) le Scorte e i prodotti sono assicurati anche all'aperto e sui mezzi di trasporto, nell'ambito dell'Azienda Agricola/Agrituristica. Per la legna da ardere e/o legname la garanzia incendio opera, con i limiti indicati dall'articolo "Criteri e limiti di indennizzo", anche se riposta sottotetto in fabbricati aperti da uno o più lati e/o se accatastata all'aperto appoggiata ad uno più muri dei locali di abitazione o di fabbricati dell'Azienda Agricola/Agrituristica;f) il Foraggio è assicurato anche all'aperto e sui mezzi di trasporto, nell'ambito dell'Azienda Agricola/Agrituristica;g) i Tunnel agricoli sono assicurati nell'ambito dell'Azienda Agricola/Agrituristica;h) i Fabbricati in legno sono assicurati nell'ambito dell'Azienda Agricola/Agrituristica;i) l'Arredamento Abitazione Rurale/Masseria è assicurato all'interno dei locali di Abitazione Rurale/Masseria, nell'ubicazione indicata in scheda di polizza (per l'Abitazione Rurale/Masseria, con patto speciale, se indicato in polizza è ammessa anche una ubicazione diversa da quella dell'Azienda Agricola assicurata).



Che cosa NON è assicurato?

Che cosa non è assicurato Sezione B - FURTO e RAPINA	
Esclusioni Furto	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:<ul style="list-style-type: none">1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;2) da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere (fermo quanto previsto dall'articolo "Furto commesso da prestatori di lavoro");3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi (salvo quanto relativo alla partita "Arredamento Abitazione Rurale/Masseria (ADM)" che vale qualunque sia la durata della disabitazione). Relativamente a gioielli e valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 21° giorno;f) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso od altri eventuali pregiudizi;g) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro. <p>Sono altresì esclusi, per lo scippo e rapina:</p> <ul style="list-style-type: none">h) gli oggetti destinati alle attività professionali esercitate dall'Assicurato o dai componenti il suo nucleo familiare;i) i danni subiti dalle persone di età inferiore a 14 anni, a meno che al verificarsi dell'evento dannoso questi non siano in compagnia di altre persone maggiorenni.
Dove si assicura Furto	<p>Limitatamente al rischio furto:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il Contenuto Furto Abitazione Agricola (dimora abituale), è assicurato quando si trova nei locali adibiti ad abitazione costituenti la dimora abituale dell'Assicurato e/o dei suoi familiari (o di un addetto dell'Azienda Agricola) compreso l'arredamento e i mobili posti negli eventuali locali adibiti ad ufficio o destinati ad agriturismo, purché facenti parte dell'azienda assicurata;b) l'Arredamento Abitazione Rurale/Masseria è assicurato quando si trova nei locali dell'abitazione agricola in cui l'Assicurato e/o suoi familiari non dimorano abitualmente. Pertanto a deroga dell'articolo "Esclusioni Furto", lettera e), l'assicurazione furto per l'Arredamento Abitazione Rurale/Masseria vale, qualunque sia la durata della disabitazione;c) l'Attrezzatura agricola è assicurata, anche all'aperto purché nell'ambito dell'Azienda Agricola o Agrituristica. Resta salvo quanto previsto per selleria e finimenti, attrezzi e utensili e relativi ricambi che si intendono assicurati esclusivamente quando ricoverati o riposti nei locali facenti parte dell'azienda agricola/agrituristica;d) le macchine agricole targate, sono assicurate anche all'aperto, ovunque sul territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. Le macchine agricole non targate e i rimorchi agricoli non targati sono assicurati nell'ambito dell'azienda assicurata, anche se all'aperto;e) il bestiame è assicurato quando è ricoverato nelle stalle o negli appositi fabbricati nonché nei recinti adiacenti agli stessi purché ubicati nell'ambito dell'Azienda Agricola o Agrituristica assicurata (salvo quanto previsto per il "Bestiame, scorte e prodotti presso fiere o mostre");f) le scorte e i prodotti sono assicurati esclusivamente quando si trovano nei locali facenti parte dell'Azienda Agricola o Agrituristica (salvo quanto previsto dal il "Bestiame, scorte e prodotti presso fiere o mostre"). Tuttavia per la legna da ardere e/o legname la garanzia furto opera, con i limiti indicati dall'articolo "Criteri e limiti di indennizzo", anche se riposta sottotetto in fabbricati aperti da uno o più lati e/o se accatastata all'aperto appoggiata ad uno più muri dei locali di abitazione o di fabbricati dell'Azienda Agricola/Agrituristica.
Esclusioni Elettronica	<p>Che cosa non è assicurato Sezione C - ELETTRONICA</p> <p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;c) commessi con dolo del coniuge del Contraente o dell'Assicurato, dei genitori, dei figli ed ogni altro parente o affine, se con lui conviventi;d) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni. (segue)



Che cosa NON è assicurato?

Che cosa non è assicurato Sezione C - ELETTRONICA	
Esclusioni Elettronica	<p>Non sono, inoltre, indennizzati i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">f) di incendio ed altri eventi previsti dalla “Sezione A - Incendio”, di furto ed altri eventi previsti dalla “Sezione B - Furto e rapina”, salvo i danni di fenomeno elettrico;g) agli apparecchi elettronici installati sulle macchine agricole ed attrezzatura agricola;h) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;i) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;l) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o sovraccaldamento;m) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;n) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico; sono comunque esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti di natura elettronica relativi a:<ul style="list-style-type: none">- controlli di funzionalità;- manutenzione preventiva;- eliminazione dei difetti e dei disturbi a seguito di usura;- aggiornamento tecnologico dell'impianto;- danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;o) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche alle altre parti dei beni assicurati;p) imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione quando le macchine e gli impianti assicurati non siano dotati degli apparecchi di protezione e di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice;q) per i supporti di dati e programmi in licenza d'uso, i costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cancellazione per svista;r) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi. <p>Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 – “Esclusioni Cyber e Dati - Property” delle Norme comuni che regolano l'assicurazione.</p>
Esclusioni R.C.T.	<p>Che cosa non è assicurato Sezione D- RESPONSABILITÀ CIVILE</p> <p>Per l'assicurazione R.C.T. sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i danni:<ul style="list-style-type: none">1) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dalla garanzia “Danni da inquinamento accidentale”;2) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;3) conseguenti a alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;4) conseguenti a uso di diserbanti, antiparassitari e fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;5) da contagio trasmessi da animali di proprietà o in custodia dell'Assicurato;6) derivanti da prodotti geneticamente modificati;7) derivanti dalla proprietà, possesso od uso di animali non domestici (salvo quelli rientranti nella definizione di bestiame (es. struzzi, bufali, ecc.) e quanto espressamente previsto in polizza per l'Azienda Agrituristica Venatoria;b) i danni:<ul style="list-style-type: none">1) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore (salvo se operante, quanto espressamente previsto dalla garanzia partita R.C. Vita Privata (VPR) per la guida di veicoli e natanti a motore da parte di figli minori od incapaci per legge, alla condizione che l'utilizzo del veicolo sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato);2) da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore a mt. 6,50 e da unità naviganti a motore (salvo se operante, quanto espressamente previsto dalla R.C. Vita Privata (VPR) per barche a vela e surf);3) da impiego di aeromobili;4) da impiego di veicoli a motore, macchine agricole, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;5) da lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi al di fuori dei fondi dell'Azienda Agricola assicurata - salvo se operante - quanto espressamente previsto dalla Clausola Opzionale RC “LTA - Lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi”;



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni R.C.T.

- c) i danni:
- 1) alle colture ed alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
 - 2) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo, se operante quanto previsto dalla garanzia "Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell'albergatore (DCC)", e salvo quanto previsto dalla garanzia "Danni a terzi da incendio";
 - 3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo, quando previsto dalla garanzia "Danni a cose movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate";
 - 4) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o per peso possono essere rimosse;
 - 5) alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano;
 - 6) alla proprietà ed esercizio di maneggi - salvo se operante - quanto previsto dalla Clausola Opzionale RC: "Maneggio nell'azienda agrituristica (MAN)";
 - 7) a coloro che cavalcano o conducono gli animali;
 - 8) derivanti dall'attività di monta, nonché i danni subiti dagli animali di proprietà di terzi durante la permanenza del bestiame in custodia presso l'Azienda Agricola assicurata che verrà o che è stato sottoposto alla monta - salvo se operante - quanto espressamente previsto dalla Clausola Opzionale RC: "STM - Stazione di monta";
- d) i danni a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;
- e) i danni:
- 1) da furto - salvo se operante - quanto previsto dalla Garanzia Opzionale "Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell'albergatore (DCC)";
 - 2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dalla garanzia "Danni a terzi da incendio" e quanto espressamente previsto dal punto a) della garanzia "R.C. Vita Privata (VPR)", se operante;
- f) i danni provocati da soggetti della cui opera l'Assicurato si avvalga diversi dai suoi addetti o da clienti ed ospiti che partecipano a titolo gratuito o di cortesia ai lavori dell'azienda assicurata (salvo quanto previsto dalla Garanzia Base R.C. Azienda Agricola per il punto "Responsabilità derivante all'Assicurato da lavoratori non dipendenti");
- g) i danni cagionati da:
- 1) merci di qualsiasi genere e prodotti dell'azienda dopo la vendita e/o consegna a terzi - salvo se operante - quanto previsto dalla Sezione F - R.C. Prodotti;
 - 2) opere e lavorazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o consegna degli stessi;
- h) i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati ed immobili in genere (salvo l'abitazione agricola) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività dell'azienda agricola o agrituristica assicurata nonché i danni derivanti da fabbricati in rovina (anche se ed ubicati sui fondi dell'azienda agricola o agrituristica) che non sono mantenuti e lasciati in abbandono;
- i) i danni:
- 1) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
 - 2) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
 - 3) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'a garanzia "Danni da interruzione e sospensione di attività" e fermo - se operante - quanto previsto dalla Sezione F - R.C. Prodotti;
 - 4) derivanti da campi elettromagnetici;
 - 5) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto.

Ed inoltre, relativamente alla proprietà del fabbricato, sono esclusi i danni:

- j) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

La garanzia R.C.T. non è operante per i danni:

- k) direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
- l) agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate.

Sono inoltre esclusi i danni:

- m) di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da un Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 bis – "Esclusioni Cyber e Dati – Liability_RCT" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione;
- n) derivanti dalle attività specifiche di Azienda Agrituristica e di Azienda Agrituristica Venatoria, salvo quanto previsto dalle relative Garanzie Opzionali "R.C. Azienda Agrituristica (AGRI o AGR12)" o "R.C. Azienda Agrituristica Venatoria (VEN o VEN2)", se operanti.



Che cosa NON è assicurato?

Ulteriori Esclusioni Specifiche R.C.T. Garanzia Base

Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti "Esclusioni R.C.T.", valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.

1. PROPRIETÀ, CONDUZIONE O USO DEGLI IMMOBILI CHE COSTITUISCONO L'AZIENDA AGRICOLA - Lavori di ordinaria manutenzione

Relativamente ai danni conseguenti a **lavori di ordinaria manutenzione** eseguiti in economia dall'Assicurato, sono esclusi i danni ad opere e cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, e sulle quali si eseguono i lavori.

2. SPARGIMENTO DI ACQUA E RIGURGITO DEI SISTEMI DI SCARICO (Art. 4.1, punto 1), lettera b)

Relativamente ai danni **da spargimento di acqua e rigurgito dei sistemi di scarico** conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento, sono esclusi i danni causati da umidità, stitlicidio e da gelo.

3. PROPRIETÀ E USO DI CABINE E DI LINEE ELETTRICHE (Art. 4.1, punto 3),

Relativamente alla **proprietà e uso di cabine e di linee elettriche**, la garanzia non è operante:

- per energia elettrica ceduta a terzi o comunque immessa sulla rete pubblica poiché in eccesso al consumo dell'Azienda Agricola o Agrituristica;
- per la produzione di energia a carattere industriale, anche se complementare all'attività agricola;
- per i danni cagionati a terzi da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

4. FUNZIONAMENTO DI MACCHINE AGRICOLE PER LAVORI AGRICOLI sui fondi e nelle aree dell'azienda Agricola /Agrituristica assicurata

Relativamente ai danni dal **funzionamento di macchine agricole per lavori agricoli** sui fondi e nelle aree dell'azienda Agricola /Agrituristica assicurata, l'assicurazione non comprende:

- i danni da circolazione su strade di suo pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli e macchine agricole soggetti all'assicurazione obbligatoria (cosiddetta R.C. Auto);
- i danni derivanti dall'eventuale attività saltuaria di sgombero neve su strade di suo pubblico o su aree a queste equiparate, effettuata con trattori e macchine agricole dell'Assicurato (rischio assicurabile con la Garanzia Opzionale "RC LTA - Lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi");
- i danni effettuati derivanti dall'attività agricola svolta per conto o a favore di terzi (rischio assicurabile con la Garanzia Opzionale "RC LTA - Lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi").

5. IMPIEGO DI DISERBANTI, ANTIPARRASSITARI E FITOFARMACI IN GENERE

Relativamente ai danni derivanti da **impiego di diserbanti, antiparrassitari e fitofarmaci** in genere eseguiti in proprio, sono esclusi i danni a terreni, coltivazioni e vegetazioni su cui sono stati effettuati i trattamenti o le irrorazioni nonché i danni conseguenti a impiego di prodotti contenenti sostanze chimiche vietate dalla legge.

6. ALLEVAMENTO DEL BESTIAME

Relativamente ai danni da **allevamento di bestiame** nell'ambito dell'azienda, sono esclusi:

- i rischi da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore in genere, anche se trasportano il bestiame;
- per l'allevamento di animali da pelliccia;
- per allevamenti intensivi o in batteria di conigli, volatili e avicoli in genere (così come normato nella relativa definizione di "Bestiame" del Glossario);
- per i danni relativi all'attività di monta esercitata per conto dell'azienda stessa o di terzi, nonché i danni subiti dagli animali di proprietà di terzi in custodia o sottoposti alla monta e le attività di inseminazione artificiale/fecondazione assistita e/o di embryo transfer (rischi assicurabili con la Garanzia Opzionale "STM - Stazione di monta").

7. PROPRIETÀ O USO DI ALVEARI, DI CANI, DI ANIMALI DA CORTILE ED ALTRI ANIMALI DOMESTICI

Relativamente ai **danni da proprietà o uso di cani** sono esclusi dalla copertura i cani di razza Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino napoletano e/o loro incroci (c.d. cani pericolosi, come pubblicato nella G.U. n.10 del 13 gennaio 2007, l'Ordinanza 12 Dicembre 2006 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani").

8. USO DI VELOCIPEDI DA PARTE DELL'ASSICURATO, DEL SUO NUCLEO FAMILIARE E DEGLI ADDETTI PER RAGIONI INERENTI ALLA CONDUZIONE DEI FONDI (Art. 4.1, punto 13)

Relativamente all'uso di velocipedi sono esclusi i danni:

- 1) subiti dalle persone trasportate;
- 2) causati a terzi da velocipedi (compresi monopattini e simili) aventi caratteristiche non conformi a quelle previste dalle norme vigenti per la circolazione e/o utilizzati su strade ove non è ammesso l'utilizzo in base alle norme vigenti;
- 3) utilizzati per ragioni diverse da quelle inerenti alla conduzione dei fondi.

9. PROPRIETÀ E MANUTENZIONE DI INSEGNE LUMINOSE E NON, ATTREZZATURE E CARTELLI PUBBLICITARI, STRISCIONI

Relativamente ai danni da **proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni**, sono sempre esclusi:

- i danni alle cose su cui sono installati;
- i danni verificatisi al di fuori dei territori della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che cosa NON è assicurato?

<p>Ulteriori Esclusioni Specifiche R.C.T. Garanzia Base</p>	<p>10. DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO Relativamente alla garanzia danni a mezzi sotto carico o scarico, limitatamente ai natanti, sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso.</p> <p>11. DANNI A COSE MOVIMENTATE, RIMORCHiate, SOLLEVATE, CARICATE O SCARICATE Relativamente alla garanzia danni a cose movimentate, rimorchiare, sollevate, caricate o scaricate sono esclusi i danni che non derivino da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato.</p> <p>12. DANNI A COSE DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO Relativamente alla garanzia danni a cose da cedimento o franamento del terreno non sono indennizzabili i danni quando derivino da lavori che prevedano sottomurature o altre tecniche sostitutive. Per tecniche sostitutive della sottomurazione si intendono quelle necessarie per il sostegno del terreno, dove lo scavo intercetti la linea di naturale coesione dello stesso valutata con i necessari criteri di sicurezza.</p> <p>13. DANNI A VEICOLI DI PRESTATORI DI LAVORO E DI TERZI Relativamente ai danni a veicoli di prestatori di lavoro e di terzi sono esclusi i danni da incendio, da furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi.</p>
<p>Esclusioni Specifiche Garanzie Opzionali R.C.</p>	<p>Fermo restando quanto stabilito dalle "Esclusioni R.C.T.", valgono altresì per le Garanzie Opzionali R.C. le seguenti esclusioni specifiche.</p> <p>1. R.C. AZIENDA AGRITURISTICA (AGRI o AGRI2) Relativamente alla garanzia organizzazione di attività ricreative e sportive in genere: sono escluse le escursioni che comportino la pratica di vie ferrate, di scalate di roccia o ghiacciai. Relativamente alla garanzia errato trattamento dei dati personali dei clienti: sono escluse multe e delle ammende inflitte direttamente all'Assicurato. Per l'Azienda Agrituristica sono inoltre esclusi i danni: 1) alle cose dei clienti frequentatori e/o ospiti, salvo - se operante - quanto previsto dalla specifica Garanzia Opzionale "Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell'albergatore (DCC)"; 2) provocati da cavalli da traino e da sella uso maneggio condotti da clienti e/o ospiti, salvo - se operante - quanto previsto dalla specifica Garanzia Opzionale "Maneggio in azienda agrituristica (MAN)".</p> <p>2. R.C. AZIENDA AGRITURISTICA VENATORIA (VEN o VEN2) Per l'Azienda Agrituristica Venatoria sono esclusi i danni: 1) alle cose dei clienti frequentatori e/o ospiti, salvo - se operante - quanto previsto dalla specifica Garanzia Opzionale "Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell'albergatore (DCC)"; 2) provocati da cavalli da traino e da sella uso maneggio condotti da clienti e/o ospiti, salvo - se operante - quanto previsto dalla specifica Garanzia Opzionale "Maneggio in azienda agrituristica (MAN)". 3) derivanti dalla responsabilità personale dei singoli cacciatori; 4) prodotti dalla selvaggina alle coltivazioni ed alle produzioni agricole.</p> <p>3. R.C. VITA PRIVATA (VPR) Per la Responsabilità Civile della vita privata - fermo quanto previsto dalle "Esclusioni R.C.T." qualora applicabili - sono inoltre esclusi i danni: 1) causati da esercizio di attività professionali od attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e/o dal proprio nucleo familiare; 2) derivanti dalla pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere; 3) verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore; 4) conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria; 5) conseguenti ad attività di volontariato di natura medico-infermieristica; 6) causati da animali non domestici (es. rettili, aracnidi, ecc.); 7) derivanti dalla pratica di campeggio libero, cioè all'esterno di camping regolarmente autorizzati; 8) conseguenti ad attività di volontariato di natura medica-infermieristica.</p> <p>a) Relativamente ai rischi derivanti da proprietà o uso di velocipedi da parte dell'Assicurato, del suo nucleo familiare per uso privato, sono esclusi i danni: - subiti dalle persone trasportate; - causati a terzi da velocipedi (compresi monopattini e simili) aventi caratteristiche non conformi a quelle previste dalle norme vigenti per la circolazione e/o utilizzati su strade ove non è ammesso l'utilizzo in base alle norme vigenti; - utilizzati per ragioni diverse dall'uso privato.</p> <p>b) Relativamente ai rischi derivanti da fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere e rischi derivanti dalla mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati, sono esclusi i danni a cose di loro proprietà o in uso.</p> <p>c) Relativamente ai rischi della proprietà o uso di cani sono esclusi dalla copertura i cani di razza Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino napoletano e/o loro incroci (c.d. cani pericolosi, come pubblicato nella G.U. n.10 del 13 gennaio 2007, l'Ordinanza 12 Dicembre 2006 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani").</p> <p>d) Relativamente ai rischi della detenzione o l'uso autorizzato di armi nel rispetto delle norme vigenti, resta comunque escluso i danni derivanti dall'esercizio della caccia e dall'esercizio dell'attività venatoria in genere.</p>



Che cosa NON è assicurato?

<p>Esclusioni Specifiche Garanzie Opzionali R.C.</p>	<p>4. DANNI ALLE COSE PORTATE DAI CLIENTI - R.C. dell'albergatore (DCC) Per la garanzia Danni alle cose portate dai Clienti - R.C. dell'albergatore sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) cagionati da incendio o da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura;2) causati da lavatura, smacchiatura e simili;3) a valori;3) a cose contenute in tende, roulotte o su veicoli e natanti in genere;4) da sottrazioni e/o da danneggiamento di veicoli e natanti in genere;4) agli oggetti preziosi consegnati in custodia all'Assicurato o a quelli che l'Assicurato stesso si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo. <p>5. MANEGGIO nell'Azienda Agrituristica (MAN) Per la Garanzia Opzionale Maneggio nell'Azienda Agrituristica l'assicurazione non è operante:</p> <ol style="list-style-type: none">1) per i danni alle persone che cavalcano o conducono i cavalli;2) per i danni alle colture provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati;3) per i danni a cavalli (o altri animali) di terzi in custodia;4) per la responsabilità personale dei singoli cavalieri che cavalcano o conducono gli animali. <p>6. LAVORI AGRICOLI SVOLTI PER CONTO O A FAVORE DI TERZI (LTA) Per la Clausola Opzionale RC: LTA - Lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi (compresa l'eventuale attività di sgombero neve) sono sempre esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none">a) connessi al rischio della circolazione su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate di macchine agricole;b) da circolazione di macchine agricole su fondi o su strade private ove non è ammesso il passaggio in base alle norme vigenti e da circolazione di macchine agricole su fondi o su strade private avvenuta senza l'autorizzazione del legittimo proprietario;c) alle colture provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati;d) subiti dalle persone trasportate sulle macchine agricole e/o sui relativi rimorchi;e) alla pavimentazione, alla segnaletica ed al manto stradale;f) indiretti in genere. <p>7. STAZIONE DI MONTA (STM) Per la Clausola Opzionale RC: STM - Stazione di monta, sono sempre esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none">a) subiti dagli animali di proprietà di terzi durante il trasferimento derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;b) subiti dagli animali di proprietà di terzi verificatisi durante il carico e scarico degli stessi dai mezzi di trasporto o dai carrelli/rimorchi per trasporto animali;c) riconducibili o imputabili alla Responsabilità Civile Professionale del veterinario;d) subiti dal nascituro in genere, compresi quelli conseguenti o derivanti da alterazioni genetiche, da deformazioni, malformazioni e simili;e) dovuti a mancata fecondazione, mancata gravidanza, aborto spontaneo e simili complicanze;f) subiti dagli animali di proprietà di terzi derivanti da malattie infettive in genere.g) indiretti in genere. <p>8. R.C. SOLA PROPRIETÀ dell'Azienda Agricola/Agrituristica (PAA) Per la garanzia "R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola/Agrituristica (PAA)", si precisa che relativamente alla proprietà dei fabbricati, sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;2) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, che non siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;3) da gelo;4) derivanti da corpi di fabbricato abbandonati e/o in rovina.
<p>Esclusioni R.C.O.</p>	<p>La garanzia R.C.O. non è valida:</p> <ol style="list-style-type: none">a) se l'Assicurato non è in regola al momento del sinistro con gli obblighi previsti dall'assicurazione di legge;b) per le malattie professionali;c) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;d) per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;e) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;f) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;g) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;h) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.



Che cosa NON è assicurato?

Soggetti non considerati terzi	<p>Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:</p> <ol style="list-style-type: none">il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);i prestatori di lavoro dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza (in particolare quanto previsto per i danni subiti dalle persone che prestano la loro opera manuale a titolo gratuito o di cortesia, compresi i clienti ospiti dell'agriturismo nonché quanto previsto dall'articolo "Estensione al novero di terzi");le società od enti che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.
Esclusioni e delimitazioni Tutela Legale	<p style="text-align: center;">Che cosa non è assicurato Sezione E- TUTELA LEGALE</p> <p>Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia:</p> <ol style="list-style-type: none">gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario (escluse quindi, a mero titolo esemplificativo, anche le vertenze relative dall'applicazione delle sanzioni amministrative da reato ex D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche);le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge. <p>Inoltre la garanzia non è operante per le controversie:</p> <ol style="list-style-type: none">relative a recupero crediti;derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato o derivanti dalla navigazione di aeromobili di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato;di natura contrattuale, salvo quanto previsto dall'Articolo "Oneri assicurati", lettere d) ed e);nei confronti di Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;relative a sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;relative a sinistri causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;relative ai rapporti tra soci, e/o amministratori e imprese, nonché a fusioni, trasformazioni e modificazioni societarie;relative a marchi, brevetti, diritti d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;collettive di lavoro;concernenti diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;relative a contratti di leasing immobiliare;relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia;relative a contratti di compravendita di beni immobili;relative all'affitto d'azienda agricola, agrituristica o agriturismo-venatoria;relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e altre disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro ed in materia di sicurezza nei cantieri);relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 193/2007 e altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di "Sicurezza alimentare" - salvo, se operante, quanto previsto dalla relativa estensione di garanzia. <p>Infine l'assicurazione non è operante per fatti conseguenti a atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio; scioperi e serrate; terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni.</p> <p>Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione Tutela Legale L'Assicurato è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none">regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del Sinistro;ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. <p>IPA non si assume il pagamento di:</p> <ul style="list-style-type: none">multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale). <p>Nell'ipotesi di un unico Sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.</p>



Che cosa non è assicurato Sezione F- R.C. PRODOTTI

L'assicurazione R.C. Prodotti non comprende:

- 1) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- 2) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti (salvo quanto previsto dalle clausole P77 o P77A - "Ritiro prodotti" se operanti);
- 3) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento da falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione R.C. Prodotti:

- a) i danni derivanti da violazione volontaria di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza o, in mancanza di queste, che siano la naturale conseguenza di scelte imprenditoriali adottate dall'Assicurato che compromettano la sicurezza degli stessi;
- b) le spese, da chiunque sostenute in sede extragiudiziale, per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo siano state preventivamente autorizzate da AXA;
- c) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- d) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
- e) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- f) i danni derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- g) i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- h) i danni derivanti da urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo, tabacco e suoi derivati;
- i) i danni derivanti da prodotti di origine organica umana o riconducibili al virus dell'HIV, alla sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE);
- j) i danni provocati da prodotti di ingegneria genetica (O.G.M.) o che contengono componenti, sostanze, prodotti vegetali o animali geneticamente modificati; nonché i danni provocati dall'uso di semi o organismi geneticamente modificati in laboratorio, relativamente ai danni connessi a tale modifica genetica;
- k) i danni provocati da prodotti finali o intermedi, in cui siano presenti componenti costituenti grave minaccia per la salute umana, riconosciuti tali secondo provvedimento di Autorità competente nazionale o della Commissione Europea in vigore al momento della consegna a terzi del prodotto;
- l) le spese da chiunque sostenute per il pagamento di multe, ammende, sanzioni o altri importi o risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages);
- m) i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 ter - "Esclusioni Cyber e Dati - Liability_RC Prodotti" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione;
- n) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore automotive (industria automobilistica, motociclistica e di veicoli a motore in genere) nonché i danni derivanti da prodotti intermedi utilizzati come componenti o ricambi;
- o) relativamente ad impianti antifurto e antincendio, i danni da furto o da incendio conseguenti a inefficacia totale o parziale dei prodotti assicurati.
- p) i danni provocati in U.S.A., Canada da funghi e spore per le seguenti tipologie di prodotti: impermeabilizzanti, isolanti, coibenti, rivestimenti e controsoffitti, prefabbricati, portanti e non, condizionamento e refrigerazione, vernici, pitture, smalti, resine, solventi, collanti;
- q) i danni derivanti dalla presenza nel prodotto di antiparassitari, antibiotici, pesticidi, insetticidi il cui utilizzo non è ammesso dalle norme in vigore e/o che ecceda i limiti consentiti dalla legge;
- r) i danni derivanti dalla presenza nei seguenti prodotti: uova, latte e loro derivati di antiparassitari, antibiotici, pesticidi, insetticidi che ecceda i limiti consentiti dalla legge.

L'Assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente alla stipula del contratto assicurativo in ordine all'assenza, all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento inerenti la garanzia R.C. prodotti già note anteriormente alla data di effetto della presente polizza o alla conoscenza di circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

**Esclusioni
R.C. Prodotti**



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni Ritiro Prodotti	<p>Ferme le precedenti esclusioni sopra previste per la garanzia "R.C. Prodotti", la garanzia Ritiro Prodotti (P77 o P77A) non comprende:</p> <ol style="list-style-type: none">il ritiro di prodotti che sia riconducibile a evidenti violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;il valore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;le spese di riparazione o distruzione di prodotti, salvo quanto espressamente previsto al punto 3. "Danno indennizzabile - Spese coperte" dalla clausola "Ritiro prodotti (P77 o P77A)";il ritiro di prodotti assicurati dovuto a scadenza, normale deperimento, deterioramento o decomposizione degli stessi;il ritiro dei prodotti descritti in polizza causato da errata consegna o errato invio;le multe, ammende e penalità in genere;le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro, perdite dovute a diminuzione del volume di affari, spese sostenute per il recupero di immagine;le spese per ritiro di prodotti negli U.S.A. e Canada;le spese per ritiro di prodotti destinati specificamente al settore automotive (veicoli a motore in genere);le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione dolosa o sabotaggio di prodotti (Tampering).
R.C. Prodotti - Soggetti non considerati terzi	<p>Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C. Prodotti:</p> <ol style="list-style-type: none">il titolare, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, salvo in caso di morte o lesioni personali;il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente dei soggetti indicati al precedente punto, salvo in caso di morte o lesioni personali;società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C.
Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto	<p style="text-align: center;">Per tutte le sezioni di polizza</p> <p>In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.</p>
Esclusione malattie trasmissibili	<p style="text-align: center;">Esclusione malattie trasmissibili</p> <p style="text-align: center;">(Valida qualora applicabile per la partita "Bestiame" e per la garanzia "Perdita pigioni")</p> <ol style="list-style-type: none">La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i danni, diretti, indiretti e/o consequenziali, che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.Per "malattia trasmissibile" si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove:<ol style="list-style-type: none">il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita, un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno;il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi,e<ol style="list-style-type: none">la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può causare o minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.



Ci sono limiti di copertura?

Sezione A - INCENDIO

Partita ADA - Arredamento Abitazione Agricola/ Agriturismo (o partita ADZ Arredamento Abitazione Azienda Agricola/Agriturismo)		Limite di indennizzo	
Oggetti d'arte, tappeti ed arazzi, quadri e sculture, affreschi e simili oggetti pregiati	26.000,00 euro per singolo oggetto		
Gioielli	10% della somma assicurata		
Valori	10% della somma assicurata con il massimo di 5.200,00 euro per sinistro		
Abbigliamento ed oggetti portati nei locali di villeggiatura	20% della somma assicurata alla partita "Arredamento Abitazione (ADA o ADZ)" comunque con il massimo di 20.000,00 euro per sinistro		
Partita BES - Bestiame		Limite di indennizzo	
Bestiame	8.000,00 euro per ogni singolo bovino o equino; 1.000,00 euro per ogni singolo struzzo; 1.000,00 euro per ogni singolo cane di razza.		
Partita SPR - Scorte e prodotti		Limite di indennizzo	
Scorte e prodotti	16.000,00 euro per gli imballaggi 5.000,00 euro per legna da ardere e legname		
Partita ADM - Arredamento Abitazione Rurale/Masseria		Limite di indennizzo	
Oggetti d'arte, tappeti ed arazzi, quadri e sculture, affreschi e simili oggetti pregiati	10.000,00 euro per singolo oggetto		
Gioielli e valori	massimo di 1.000,00 euro per sinistro		
Garanzia Base		Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Bestiame, attrezzatura, scorte e prodotti presso fiere o mostre	20% della somma assicurata per ciascuna partita BES - "Bestiame", ATT - "Attrezzatura" e/o SPR - "Scorte e prodotti".		-
Attrezzatura presso terzi	20% della somma assicurata partita "Attrezzatura (ATT)".		-
Abbigliamento ed oggetti portati nei locali di villeggiatura	Fino al 20% della somma assicurata partita "Arredamento Abitazione (ADA o ADZ)" con il massimo di 20.000,00 euro per sinistro.		-
Atti vandalici e di sabotaggio compresi i danni da ordigni esplosivi	80% della somma assicurata		Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro
Atti di terrorismo	80% della somma assicurata col massimo di 5.000.000,00 euro per sinistro		Scoperto del 10% col minimo di 2.500,00 euro per sinistro
Guasti cagionati dai ladri	1.000,00 euro per sinistro		-
Garanzia Base		Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Acqua condotta	Per i tubi interrati 2.600,00 euro per sinistro/anno		250,00 euro per sinistro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore).
Spese di ricerca e riparazione guasti	3.500,00 euro per sinistro/anno		150,00 euro per sinistro, da cumularsi con franchigia dell'acqua condotta o del gelo
Occlusione di condutture	5.000,00 euro per sinistro/anno		250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro.
Eventi atmosferici (uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate od abbattute, grandine, tromba d'aria)	-		Scoperto del 10% col minimo di 500,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro.
Danni da eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati	Limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno, pari al 20% del valore del fabbricato colpito da sinistro (aumentabile con la Clausola Opzionale FAP40).		Scoperto del 20% col minimo di 1.000,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro.
Per Eventi atmosferici in caso di sinistro con concomitanza di minimi diversi verrà applicato il minimo per sinistro più elevato.			



Ci sono limiti di copertura?

Sezione A - INCENDIO

Garanzia Base	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Sovraccarico neve	Limite di indennizzo per sinistro pari al 50% del valore del fabbricato colpito da sinistro.	Scoperto del 10% col minimo di 1.000,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro.
Gelo	5.000,00 euro per sinistro e per anno	Franchigia di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro.
Danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica	7.500,00 euro per sinistro e per anno comprese sino al 10% dell'indennizzo le relative spese di demolizione e sgombero (limite aumentabile con la partita GR - Grandine su fragili in aumento).	Scoperto del 10% col minimo di 1.000,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro.
Dispersione di olio, latte, vino	-	Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro.
Anormale fermentazione ed autocombustione del foraggio	Comprese le spese di smassamento dei cumuli sino al 20% della somma assicurata per il Foraggio (FOR)	Scoperto del 20% col minimo di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro.
Asfissia ed intossicazione del bestiame	-	Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro.
Folgorazione bestiame (Opzionale operante se richiamata Folgorazione in scheda di polizza)		
Fenomeni Elettrici	Limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno, pari al 3% della somma assicurata alla partita "Fabbricato Azienda Agricola/ Agriturismo (AZF)" e/o alla partita "Fabbricato Abitazione Agricola/ Agriturismo (ABF)" e/o alla partita "Fabbricato Abitazione Rurale/ Masseria (AMF)", qualora dette partite siano assicurate.	Scoperto 10% con minimo indicato in scheda di polizza per sinistro.
	Limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno, pari al 10% della somma assicurata alla partita "Arredamento Abitazione Agricola / Agriturismo (ABF)" o "Arredamento Abitazione Azienda Agricola / Agriturismo (ADZ)" e/o alla partita "Arredamento Abitazione Rurale / Masseria (ADM)", qualora dette partite siano assicurate. Sottolimito di 1.000,00 euro, per sinistro e per anno, per i danni a computer facenti parte dell'arredamento domestico.	
	Limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno, pari al 10% della somma assicurata alla partita "Attrezzatura (ATT)", qualora detta partita sia assicurata.	
Perdita pigeone o mancato godimento del fabbricato	Massimo di un anno e sino al 10% del valore che compete ad ogni singolo fabbricato sinistro.	
Spese di demolizione e sgombero e spese documentate sostenute per trasportare e per ricollocare l'arredamento domestico illeso	Sino al 30% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza	-
Spese ed onorari di competenza del perito	5% dell'indennizzo col massimo di 5.000,00 euro.	-
Esistenza di procedure concorsuali in caso incendio, esplosione, scoppio	Nessuna variazione rispetto agli altri limiti previsti in polizza.	Scoperto 10%
Esistenza di procedure concorsuali in caso atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio compresi i danni da ordigni esplosivi		Scoperto 20%

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione A - INCENDIO**

Garanzia Opzionale	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
RICORSO TERZI (RTE)	Sino al 10% del massimale per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività.	Franchigia 100, ⁰⁰ euro per sinistro per danni da acqua condotta.
Refrigerazione LATTE e PRODOTTI (RLP)	Somma assicurata partita RLP per sinistro e per anno.	Scoperto del 20% col minimo per sinistro indicato in scheda di polizza.
TUNNEL AGRICOLI (TUN)	Somma assicurata partita TUN per sinistro/ anno.	Scoperto del 20% col minimo di 1.500, ⁰⁰ euro per sinistro.
	Per garanzia Fulmine limite di indennizzo di 2.000, ⁰⁰ euro, per sinistro e per anno.	Franchigia 500, ⁰⁰ euro per sinistro
	Per garanzia Fenomeni elettrici limite di indennizzo, 1.000, ⁰⁰ euro, per sinistro e per anno.	Scoperto del 10% col minimo di 500, ⁰⁰ euro per sinistro.
	Per spese demolizione e sgombero 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.	-
FABBRICATI IN LEGNO (FLE)	Somma assicurata partita FLE per sinistro e per anno.	Scoperto del 30% col minimo di 500, ⁰⁰ euro per sinistro; salvo che per l'evento indennizzabile sia prevista una franchigia/minimo più elevato.
	Per garanzia Fenomeni elettrici limite di indennizzo di 1.500, ⁰⁰ euro, per sinistro e per anno.	Scoperto del 10% col minimo di 500, ⁰⁰ euro per sinistro.
	Per spese demolizione e sgombero 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.	
PANNELLI SOLARI e/o FOTOVOLTAICI (PSF)	Somma assicurata partita PSF per sinistro/ anno.	Scoperto del 10% col minimo di 500, ⁰⁰ euro per sinistro.
	Per garanzia Fulmine limite di indennizzo di 2.000, ⁰⁰ euro, per sinistro e per anno.	Franchigia 500, ⁰⁰ euro per sinistro
	Per garanzia Fenomeni elettrici limite di indennizzo di 1.500, ⁰⁰ euro, per sinistro e per anno.	Scoperto del 10% col minimo di 500, ⁰⁰ euro per sinistro.
	Per spese demolizione e sgombero 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.	
Garanzie Opzionali Incendio (ESTG)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
FAP40 - Fabbricati aperti da uno o più lati	Limite di indennizzo, per sinistro e per anno, pari al 40% del valore del fabbricato colpito da sinistro.	Scoperto del 20% col minimo di 1.000, ⁰⁰ euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro.

Sezione B - FURTO E RAPINA

ADA - CONTENUTO Furto Abitazione Agricola (dimora abituale)	Limite di indennizzo
Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria	15.500, ⁰⁰ euro per singolo oggetto
Valori	5% della somma assicurata col massimo di 1.100, ⁰⁰ euro per sinistro
Beni contenuti nei locali di ripostiglio	5% della somma assicurata col massimo di 600, ⁰⁰ euro per oggetto
Gioielli	40% della somma assicurata col massimo di 8.000, ⁰⁰ euro
Scippo e rapina	10% della somma assicurata col massimo di 600, ⁰⁰ euro per i valori
Abbigliamento ed oggetti portati nei locali di villeggiatura	10% della somma assicurata. Fermo il 10% sono compresi gioielli per non oltre il 5% somma assicurata e valori per non oltre 200, ⁰⁰ euro.
Guasti cagionati dai ladri - Furto fissi e infissi - Guasti provocati dai ladri all'impianto di sorveglianza e/o di allarme	2.100, ⁰⁰ euro per sinistro per l'abitazione e per l'Azienda Agricola o Agrituristica
Spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti	600, ⁰⁰ euro sinistro
Spese di sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso	300, ⁰⁰ euro sinistro/anno assicurativo



Ci sono limiti di copertura?

Sezione B - FURTO E RAPINA

ADM - ARREDAMENTO Abitazione Rurale/ Masseria	Limite di indennizzo	Importo liquidabile e/o franchigia
Tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte	3.000,00 euro per singolo oggetto	80% Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato
Valori	5% della somma assicurata con il massimo di 200,00 euro per sinistro	
Beni contenuti nei locali di ripostiglio	5% della somma assicurata con il massimo di 600 euro per singolo oggetto	
Scippo e rapina	10% della somma assicurata con il massimo di 200,00 euro per i valori.	
Guasti cagionati dai ladri - Furto fissi e infissi - Guasti provocati dai ladri all'impianto di sorveglianza e/o di allarme	500,00 euro per sinistro	senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto
Spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti	150,00 euro per sinistro	80% Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato
Spese di sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso	150,00 euro per sinistro e per anno assicurativo	
MAA - MACCHINE AGRICOLE e ATTREZZATURA	Limite di indennizzo	Franchigia
Macchine agricole e Attrezzatura (MAA)	Somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo	250,00 euro per sinistro
BES - BESTIAME	Limite di indennizzo	Franchigia
Bestiame (BES)	8.000,00 euro per ogni singolo bovino o equino 1.000,00 euro per ogni singolo cane di razza o struzzo	Franchigia 10% della somma assicurata col massimo di 1.200,00 euro per sinistro
SPR - SCORTE e PRODOTTI	Limite di indennizzo	Franchigia
Legna da ardere e/o legname	Fino a concorrenza del 5% della somma assicurata per SPR - "Scorte e prodotti" col massimo di 3.000,00 euro, per sinistro e per anno.	-
Garanzia	Limite di indennizzo	Importo liquidabile
Bestiame, scorte e prodotti presso fiere o mostre	Fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per ciascuna partita BES - "Bestiame" e/o SPR - "Scorte e prodotti"	80% Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato (per il bestiame eventuale franchigia bestiame)
Atti vandalici	10% della somma assicurata per ciascuna partita colpita da sinistro	-
Mezzi di chiusura non conformi (Articolo "Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia")	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	<i>Per introduzione attraverso mezzi di chiusura non conformi o attraverso fabbricato con caratteristiche costruttive non conformi.</i>
Esistenza di procedure concorsuali	-	80% Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato
Esistenza di procedure concorsuali e disposto articolo "Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia"	-	70% Restando il rimanente 30% a carico dell'Assicurato
Garanzie Opzionali	Limite di indennizzo	Importo liquidabile
GIOIELLI E VALORI IN CASSAFORTE (GVC) riposti nella sola dimora abituale	25% della somma assicurata per i valori	80% in caso di rapina o estorsione Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato
Integrazione SCIPPO e RAPINA (ISR)	Limite di 600,00 euro per i valori	-
Clausole Opzionali Furto (CAF)	Limite di indennizzo	Importo liquidabile
PR20 - PORTAVALORI	2.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo	90% Restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato
PR50 - PORTAVALORI	5.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo	

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione C - ELETTRONICA**

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Apparecchi elettronici d'ufficio	Limite per i conduttori esterni, di 1.500,00 euro per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo indicato in scheda di polizza per sinistro
Supporti dati e programmi in licenza d'uso	10% della somma assicurata	Scoperto del 5% col minimo di 150,00 euro per sinistro

Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE

Garanzia Base R.C.T. R.C. Azienda Agricola (RCTO o RCDAG) R.C. Azienda Agrituristica (AGRI o AGRI2) R.C. Azienda Agrituristica Venatoria (VEN o VEN2)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico	Massimale assicurato	"Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza.
Proprietà o uso di eventuali passaggi a livello ubicati nei fondi dell'azienda assicurata	5% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto del 10% ed il minimo di 500,00 euro per sinistro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza se superiore).
Impiego di diserbanti, antiparassitari e fitofarmaci	2% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto del 10% ed il minimo di 500,00 euro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza se superiore) per i danni a cose o ad animali.
Danni a cose provocati da cani, cavalli o da animali facenti parte del bestiame e per danni a terreni o coltivazioni provocati da animali	Massimale assicurato	"Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza per danni a cose.
Uso di velocipedi per ragione inerenti la conduzione dei fondi	Massimale assicurato	Per danni a cose franchigia 250,00 euro per sinistro.
Proprietà e uso di impianti a fune per il solo trasporto cose	5% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto del 10% ed il minimo di 500,00 euro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza se superiore) per sinistro.
Danni a terzi da incendio, esplosione e scoppio dei fabbricati destinati ad Azienda Agricola/Agrituristica (compresa eventuale abitazione) e del relativo contenuto	50% del massimale assicurato per sinistro e per anno	-
Danni a terzi da incendio, esplosione e scoppio cagionati da macchine agricole	10% del massimale assicurato per sinistro e per anno	"Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza.
Danni a terzi da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato destinato ad Abitazione Rurale/Masseria e del relativo contenuto	20% del massimale assicurato per sinistro e per anno	-
Danni da interruzione o sospensione di attività	5% del massimale assicurato per sinistro e per anno, tale limite è elevato al 10% del massimale per i danni derivanti da incendio	Scoperto 10% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza se superiore).
Danni da inquinamento accidentale	8% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza se superiore).
Danni alle condutture ed impianti sotterranei	5% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza se superiore).
Danni a mezzi sotto carico e scarico	Massimale assicurato	"Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza.
Danni a cose di terzi movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate	10% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza se superiore).



Ci sono limiti di copertura?

Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE

Garanzia Base R.C.T. R.C. Azienda Agricola (RCTO o RCDAG) R.C. Azienda Agriturstica (AGRI o AGR12) R.C. Azienda Agriturstica Venatoria (VEN o VEN2)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Danni a cose da cedimento o franamento del terreno	5% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro. Per danni a fabbricati e relative pertinenze scoperto 10% col minimo di 1.500,00 euro per sinistro.
Danni a veicoli di prestatori di lavoro e di terzi	10% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo pari alla Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza per veicolo danneggiato.
Committenza auto	Massimale assicurato	Franchigia 250,00 euro per sinistro.
R.C. della committenza lavori di straordinaria manutenzione	10% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto 20% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro.
Garanzia Base R.C.O. R.C. Azienda Agricola (RCTO o RCDAG) R.C. Azienda Agriturstica (AGRI o AGR12) R.C. Azienda Agriturstica Venatoria (VEN o VEN2)	Limite di indennizzo	Franchigia R.C.O.
R.C.O. - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro	Massimale assicurato	Danni ai sensi del Codice Civile per ogni infortunato una franchigia di 2.500,00 euro.
Solo per Azienda Agriturstica (AGRI o AGR12)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Servizio di sorveglianza di minori (fattoria didattica e/o servizio baby club)	10% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Franchigia 1.500,00 euro per i danni corporali subiti dai minori.
Errato trattamento dei dati personali dei clienti dei clienti dell'agriturismo (Legge sulla "Privacy")	30.000,00 euro per sinistro e per anno	Franchigia 300,00 euro per sinistro.
R.C. VITA PRIVATA (VPR)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Attività degli addetti ai servizi domestici	50% del massimale R.C. vita privata per sinistro e per anno	-
Per danni a cose provocati da cani o cavalli e per danni a terreni e coltivazioni provocati da animali domestici	Massimale R.C. vita privata assicurato	Franchigia 250,00 euro per sinistro.
Proprietà o uso di velocipedi per uso privato		Franchigia 250,00 euro per sinistro.
DANNI ALLE COSE PORTATE DAI CLIENTI - R.C. dell'albergatore (DCC)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Danni alle cose portate dai Clienti	Limite di indennizzo assicurato indicato in polizza	Franchigia di 150,00 euro per ogni cliente danneggiato
Per danni a oggetti preziosi portati dai clienti ospiti e non consegnati all'Assicurato	50% del limite DCC assicurato	Franchigia di 300,00 euro per ogni cliente danneggiato
MANEGGIO nell'Azienda Agriturstica (MAN)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Per i danni a cose e per i danni a terreni e coltivazioni provocati da cavalli o altri equini	Massimale unico assicurato	Franchigia di 250,00 euro per sinistro, per i danni a cose e per i danni a terreni e coltivazioni provocati da cavalli
Clausole Opzionali R.C. - LTA - Lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Per danni a persone	100% del massimale assicurato, per sinistro e per anno	Nessuna franchigia
Per danni a cose o animali (diversi dai danni da inquinamento accidentale)	200.000,00 euro per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro.
Per danni da inquinamento accidentale in genere, compreso quello derivante da impiego di diserbanti, antiparassitari e fitofarmaci	50.000,00 euro per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro.
Per danni derivanti dall'esercizio di attività di sgombero neve anche su area pubblica o ad essa equiparata	300.000,00 euro per danni a cose per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro per ogni danno a cose.

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE**

Clausole Opzionali R.C. - STM - Stazione di monta	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Per danni direttamente subiti dagli animali di proprietà di terzi durante la permanenza del bestiame in custodia presso l'Azienda Agricola che verrà o che è stato sottoposto alla monta.	10% del massimale assicurato, RC Azienda Agricola con il massimo di 50.000,00 euro per singolo animale di terzi che ha subito lesioni o morte	Scoperto 10% col minimo di 250,00 euro per sinistro.
R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica (PAA)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico	Massimale assicurato R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica.	Franchigia 250,00 euro per sinistro.
Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio dei fabbricati destinati ad Azienda Agricola/Agrituristica (compresa eventuale abitazione del fabbricato) di proprietà dell'Assicurato	50% del massimale assicurato R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica per sinistro e per anno.	-
Danni da interruzione o sospensione di attività	5% del massimale assicurato R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica per sinistro e per anno, tale limite è elevato al 10% del massimale per i danni derivanti da incendio	Scoperto 10% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro.
Danni a veicoli di prestatori di lavoro e di terzi	10% del massimale assicurato R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo pari alla Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza per veicolo danneggiato.
Danni da inquinamento accidentale	8% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro.
Danni a veicoli di prestatori di lavoro e di terzi	10% del massimale assicurato R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo di 250,00 per veicolo danneggiato.
R.C. della committenza lavori di straordinaria manutenzione	10% del massimale assicurato R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica per sinistro e per anno	Scoperto 20% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro.

Sezione E - TUTELA LEGALE

Garanzia Base Tutela legale	Limite di rimborso	
Controversie relative a danni subiti dall'Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti	Massimale indicato in polizza valido per sinistro	
Controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito		
Difesa penale dell'Assicurato		
Controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti o agenti e rappresentanti		
Controversie relative alla proprietà e altri diritti reali o locazione dei locali o dei fondi ove l'Assicurato esercita la propria attività		
Pacchetto PLUS (Opzionale)	Limite di rimborso	Franchigia
Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali con i fornitori, con valore in lite superiore a 3.000,00 euro	Fino a 5.000,00 euro per sinistro e con il limite di 2 sinistri per anno	-
Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali con i clienti, diverse dal recupero crediti, relative a fornitura di beni o prestazioni di servizi, con valore in lite superiore a 1.000,00 euro	Fino a 5.000,00 euro per sinistro e con il limite di 1 sinistro per anno	Franchigia 250,00 euro per sinistro
Vertenze contrattuali per il recupero crediti con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, con valore in lite superiore a 1.000,00 euro	Fino a 2.000,00 euro per sinistro e con il limite di 1 sinistro per anno	Franchigia 250,00 euro per sinistro
D.Lgs. n. 193/2007 (Opzionale)	Limite di rimborso	
Casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 193/2007 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di sicurezza alimentare	Massimale indicato in polizza valido per sinistro	



Ci sono limiti di copertura?

Sezione F - R.C. PRODOTTI

R.C. PRODOTTI	Scoperto col minimo	Limite di indennizzo
R.C. Prodotti - Per ciascun danno verificatisi in qualsiasi Paese esclusi U.S.A, Canada e Messico	Scoperto del 10% dell'importo di ciascun danno con minimo di 500,00 euro e massimo di scoperto di 30.000,00 euro salvo diversamente indicato in scheda di polizza, in quest'ultimo caso valgono i diversi limiti indicati nella scheda di polizza.	Salvo diversamente indicato in polizza 1/3 del massimale R.C. Prodotti per sinistro / sinistro in serie / anno assicurativo - per i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività; - per i danni ad altri prodotti o loro parti di cui i prodotti descritti in polizza siano parte componente, purché conseguenti a sinistro indennizzabile.
R.C. Prodotti - Per ciascun danno verificatisi in U.S.A, Canada e Messico	Scoperto del 10% dell'importo di ciascun danno con minimo di 25.000,00 euro e massimo di scoperto di 50.000,00 euro, salvo diversamente indicato in scheda di polizza, in quest'ultimo caso valgono i diversi limiti indicati nella scheda di polizza.	
R.C. Prodotti - RITIRO PRODOTTI (P77) Danni a persone	Scoperto del 10% dell'importo di ciascun danno con minimo di 5.000,00 euro, salvo diversamente indicato in scheda di polizza, in quest'ultimo caso valgono i diversi limiti indicati nella scheda di polizza.	Limite di indennizzo indicato in scheda di polizza. Limite di 10.000,00 euro per sinistro per le spese per comunicazioni ai distributori o ai consumatori finali.
R.C. Prodotti - RITIRO PRODOTTI (P77A) Danni a persone e/o cose	Scoperto del 10% dell'importo di ciascun danno con minimo di 5.000,00 euro, salvo diversamente indicato in scheda di polizza, in quest'ultimo caso valgono i diversi limiti indicati nella scheda di polizza.	Limite di indennizzo indicato in scheda di polizza. Limite di 10.000,00 euro per sinistro per le spese per comunicazioni ai distributori o ai consumatori finali.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro
	Per le Sezioni A - Incendio, B - Furto e Rapina, C - Elettronica: il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C. La denuncia di sinistro deve contenere le circostanze e l'importo approssimativo del danno e se possibile l'elenco dei beni distrutti, danneggiati o rubati con l'indicazione del rispettivo valore, la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno. Il Contraente o l'Assicurato devono in caso di sinistro incendio o presumibilmente doloso, esplosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA. Le spese sostenute per le spese di salvataggio sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C. Il Contraente o l'Assicurato devono altresì conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere diritto ad indennizzo.
	Per le garanzie di Responsabilità Civile (R.C.T./R.C.O.): il Contraente e/o Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro compresi gli eventuali testimoni nonché l'indicazione delle eventuali Autorità intervenute (ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno).
	Per le garanzie di R.C. Prodotti: ferme, in quanto compatibili, le norme sopra previste per la denuncia in caso di sinistro R.C. l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare ad AXA, tempestivamente da quando ne è venuto a conoscenza, la richiesta di risarcimento o eventuali circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria (comprese l'eventuale opportunità di procedere a operazioni di ritiro prodotti, qualora operante la garanzia P77 o P77A- Ritiro Prodotti), e di far seguito con notizie, documenti e atti relativi.
	Gestione da parte di altre imprese: La gestione delle garanzie Tutela Legale è stata affidata da AXA ad Inter Partner Assistance S.A., denominata IPA - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. Per la Tutela Legale l'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve far pervenire ad IPA notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad IPA con la denuncia di sinistro.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Assistenza diretta/in convenzione - Società di salvataggio: Relativamente alle Sezioni A – Incendio e C - Elettronica, AXA, in caso di sinistro indennizzabile, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra AXA e uno dei seguenti partner:</p> <p>BELFOR Italia S.r.l – sede legale: Corso di Porta Vittoria,18 - 20122 Milano; sede operativa: Via Giovanni XXIII,181 – 21010 Cardano al Campo (VA);</p> <p>PER S.p.A. - sede legale: Via Giuseppe Di Vittorio, 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI);</p> <p>BENPOWER - sede legale: Via Stiria - 33100 Udine (UD);</p> <p>RECOTECH - sede legale: Via dei Cairoli 49 - 50131 Firenze (FI).</p> <p>Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per garantire un pronto ed efficace piano di emergenza e per limitare l'entità del danno.</p> <p>Modalità di denuncia del Sinistro: Ai fini della denuncia del sinistro, fermo restando i termini indicati per ciascuna Sezione di garanzia, l'Assicurato o il Contraente potrà formulare la richiesta mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Agenzia di riferimento; • inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente all'impresa al seguente indirizzo: axaassicurazioni@axa.legalmail.it ; • accedendo direttamente all'Area riservata da App My Axa o da sito www.axa.it ed aprendo il sinistro in autonomia (secondo le funzionalità previste); • inviando lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: AXA Assicurazioni - Corso Como 17, 20154 Milano. <p>In ogni caso l'agente dell'Agenzia di riferimento è sempre a disposizione per ogni evenienza e per supportare la denuncia del sinistro con le modalità più idonee.</p> <p>Per le garanzie di Tutela legale l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, potrà contattare IPA: Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia) Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (per chiamate dall'estero)</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).</p> <p>Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.</p>
<p>Obblighi dell'impresa assicuratrice</p>	<p>AXA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.</p> <p>Per i sinistri delle Sezioni A - Incendio, B - Furto e Rapina e C - Elettronica, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante l'esito delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'articolo: "Esclusioni", lettere c) e d) della Sezione B - Furto e Rapina.</p> <p>In caso di sinistro relativo alla Sezione A - "Incendio", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo: "Esclusioni", lettera c) della Sezione A - Incendio. In caso di sinistro relativo alla Sezione C - "Elettronica", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo: "Esclusioni", lettere c) e d).</p> <p>Per le garanzie "Tutela Legale" in caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro e/o all'ammontare dello stesso (fermo quanto previsto dall'articolo "Gestione del sinistro" IPA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di IPA; si impegna altresì a pagare al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi".</p>
<p> Quando e come devo pagare?</p>	
<p>Premio</p>	<p>Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto.</p> <p>I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento. Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento / indicizzazione.</p> <p><i>Trattamento fiscale dei premi</i> - Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione. Il contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.</p>
Rimborso	In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.</p> <p>In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.</p>
Sospensione	<p>Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia"); come disciplinato dall'articolo furto "Esclusioni", lettera e), cioè per i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi non utilizzati o incustoditi - salvo quanto previsto relativamente alla partita "Arredamento Abitazione Rurale/ Masseria". Relativamente a gioielli e valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 21° giorno).</p>

 Come posso disdire la polizza?	
<p>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.</p>	

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Agricoltura è un prodotto multigaranzia per assicurare: aziende agricole/agrituristiche. Sono previste le seguenti sezioni di polizza: A - Incendio; B - Furto e rapina; C - Elettronica; D - Responsabilità Civile, E - Tutela Legale e F - R.C. Prodotti. Possono essere acquistate una o più sezioni di polizza; le sezioni Incendio e/o R.C. sono garanzie base a cui possono essere abbinata le altre sezioni di polizza.</p>	

 Quali costi devo sostenere?	
<p>Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 25,3 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).</p> <p>Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.</p>	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati all'Ufficio Gestione Reclami secondo la seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modulo di richiesta online su sito internet www.axa.it "sezione Contatti". <p>Sono inoltre disponibili le seguenti ulteriori modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mail: reclami@axa.it • PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it • Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO <p>avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS www.ivass.it alla sezione "per i Consumatori - Reclami".</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato - Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it</p>
	<p>Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione (Norme che regolano il sinistro Sezioni A - Incendio e B - Furto e Rapina), per controversie relative alla determinazione del valore del danno che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.</p> <p>Per la Sezione F - R.C. Prodotti in caso di disaccordo sull'operatività della garanzia R.C. Prodotti (e/o della garanzia Ritiro Prodotti, qualora operante in polizza), sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura, siano dovuti i rimborsi ad un collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio. Questo risiede, a scelta della Parte attrice, presso la sede di AXA o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.</p>
	<p>Per le garanzie Tutela Legale: in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o IPA, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. IPA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia. Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali (*standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!